



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 499

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attivazione sperimentale della ricezione delle pratiche relative allo sportello "cementi armati" tramite Posta elettronica Certificata (PEC).

Il giorno **24 Aprile 2020** ad ore **14:15** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- in tema di disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica si applicano le disposizioni del Capo II della Parte II (NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (già contenuta, in precedenza, dalla legge n. 1086 del 1971);
- che la Provincia autonoma di Trento, in virtù dell'articolo 16 del dpr 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), esercita potestà amministrativa delegata in relazione alle «*funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*» e, in virtù dell'articolo 8, comma 1, n. 5 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, potestà legislativa “primaria” e amministrativa in tema di urbanistica;
- che nel territorio provinciale la trasmissione delle pratiche di cui al detto Capo II della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 è attualmente effettuata a livello centralizzato attraverso un apposito sportello “cementi armati” che riceve, in deposito, le pratiche previste da tale disciplina legislativa;
- che, con il DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “sbloccacantieri”) la disciplina del citato DPR 6 giugno 2001, n. 380 è stata modificata rendendo obbligatorio l'utilizzo della PEC per l'effettuazione del deposito della denuncia di cui all'articolo 65 da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori nonché del collaudo a lavori ultimati ai sensi dell'articolo 67;
- che la Giunta provinciale, con Atto organizzativo approvato con deliberazione 25 marzo 2019, n. 425 e successive modifiche e integrazioni (effettuate con deliberazione 19 aprile 2019, n. 558 e con deliberazione 21 febbraio 2020, n. 257) e, in particolare, con la deliberazione 19 settembre 2019, n. 1444 relativa a “Determinazioni in ordine ad alcune strutture organizzative provinciali e a incarichi di Dirigente e Direttore ai sensi della l.p. n. 7/1997 e altre disposizioni organizzative” ha istituito l'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali, incardinata presso l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche – Apop, comprensiva della seguente declaratoria:
[...] *«svolge le attività tecnico amministrative di vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio - armato, normale e precompresso ed a struttura metallica nonché tutte le opere strutturali soggette alle disposizioni di cui alla Legge 1086/71»* [ora: DPR 380/2001, articoli 64 e ss.]
- che, a causa della situazione originata dall'emergenza “Coronavirus” si rende assolutamente indispensabile adottare modalità di effettuazione delle pratiche utilizzando strumenti informatici atte ad evitare contatti diretti tra le persone fisiche;
- che, in ogni caso, sussiste un generale obbligo di comunicazione, tra imprese e pubblica amministrazione, attraverso strumenti telematici ai sensi dell'articolo 5 bis del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) che stabilisce che *«La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese»*; al riguardo, è da rilevare che l'obbligo di comunicazione via PEC è desumibile, per quanto attiene ai professionisti, dall'articolo 6-bis del D.Lgs. 82/2005 che sono dotati della PEC comunicata al sistema INI-PEC dal Collegio o Ordine di appartenenza;
- che con deliberazione 22 giugno 2012, n. 1278 della Giunta provinciale come aggiornata con deliberazione 2 agosto 2013, n. 1594 sono state approvate le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica e, in particolare, sono stati definiti gli standard di accettazione da parte dell'amministrazione provinciale dei documenti informatici;

Rilevato:

- che l'acquisizione dei documenti informatici per le incombenze relative allo sportello “cementi

armati” potrebbe essere effettuata, in modo ottimale, a mezzo del SUAP ai sensi dell’articolo 16 sexies della LEGGE PROVINCIALE SULL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – l.p. 30 novembre 1992, n. 23, che avrebbe il duplice vantaggio di consentire, da un lato, l’accesso al sistema tramite SPID, CIE o TESSERA SANITARIA con caricamento diretto della documentazione stessa da parte degli utenti (imprese e professionisti) che già utilizzano tale strumento per altre finalità (in materia commerciale, edilizia etc.) nonché, dall’altro, a consentire una piena condivisione delle informazioni tra la Provincia e gli uffici tecnici dei comuni e delle comunità territorialmente competenti;

- che, nelle more di attivare tale modalità, per la quale sono già in corso contatti tra la Camera di Commercio di Trento, l’UMST semplificazione e Digitalizzazione e l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP), e al fine di adempiere agli obblighi di legge e consentire anche una concreta azione di carattere preventivo di ordine sanitario connessa all’attuale emergenza in atto, valorizzando strumenti comunicativi on-line che evitino i contatti diretti tra persone;

- che appare opportuno approvare, unitamente alle linee guida, anche la modulistica a supporto da utilizzarsi per la modalità di trasmissione unicamente via PEC, fermo restando che la competente struttura provinciale è autorizzata a disporre le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere successivamente necessarie o opportune, da inserire nell’apposita sezione della modulistica provinciale sul sito istituzionale, anche in relazione alle modificazioni normative e tecniche sopravvenute; detta modulistica riguarda:

a) la DENUNCIA OPERE STRUTTURALI;

b) la NOMINA DEL COLLAUDATORE;

c) l’ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE;

d) la RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

e) la RELAZIONE del DL a STRUTTURA ULTIMATA;

f) la DICHIARAZIONE REGOLARE ESECUZIONE del DL sostitutiva del COLLAUDO nei casi previsti;

g) schema di PROCURA a PROFESSIONISTA per la presentazione e ricezione della documentazione via PEC

Ritenuto, pertanto, di attivare la modalità di gestione delle pratiche di cui agli articoli 64 e seguenti del DPR 6 giugno 2001, n. 380 secondo le linee guida allegate, che vanno utilizzate facoltativamente per un adeguato periodo sperimentale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento fino a nuovo provvedimento che potrà rendere obbligatorio l’utilizzo, in via esclusiva, della PEC

Visti:

- gli atti e i riferimenti di cui sopra;

- l’articolo 3, comma 2 della LEGGE SUL PERSONALE DELLA PROVINCIA – l.p. 3 aprile 1997, n. 7 e le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 10 (atti riservati alla Giunta) del dpgp 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, le linee guida allegate quali parti sostanziali ed integranti per l’utilizzo della PEC in relazione alle pratiche da trasmettere allo sportello dei Cementi armati presso l’Ufficio Laboratorio e controlli strutturali incardinata nell’Agenzia provinciale per le Opere pubbliche (APOP);

2. di stabilire che dette linee guida sono applicabili a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale; in via transitoria, fino a nuovo provvedimento, è ancora temporaneamente consentita la consegna o la trasmissione, tramite

servizio postale o corriere, dei documenti cartacei presso lo sportello Cementi armati, che dovrà avvenire, comunque, nel pieno rispetto dei provvedimenti e delle restrizioni già adottate e da adottare a cura dell'Autorità per fronteggiare l'emergenza Coronavirus;

3. di rinviare a successivo provvedimento, a seguito di adeguata sperimentazione, l'eventuale obbligatorietà dell'utilizzo, in via esclusiva, della PEC;

4. di demandare all'Agenzia Provinciale per le Opere pubbliche gli adempimenti esecutivi della presente deliberazione nonché l'adozione di eventuali integrazioni alle linee guida, di natura tecnica e organizzativa o per modifiche normative sopravvenute,, ferma restando l'impostazione generale delle stesse;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano riflessi finanziari a carico dell'amministrazione provinciale;

6. di approvare gli allegati che formano parte sostanziale ed integrante relativa alla modulistica, fermo restando che la competente struttura provinciale è autorizzata a disporre le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere successivamente necessarie o opportune, da inserire nell'apposita sezione della modulistica provinciale sul sito istituzionale, anche in relazione alle modificazioni normative e tecniche sopravvenute; detta modulistica riguarda:

a) la DENUNCIA OPERE STRUTTURALI;

b) la NOMINA DEL COLLAUDATORE;

c) l'ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE;

d) la RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

e) la RELAZIONE del DL a STRUTTURA ULTIMATA;

f) la DICHIARAZIONE REGOLARE ESECUZIONE del DL sostitutiva del COLLAUDO nei casi previsti;

g) schema di PROCURA a PROFESSIONISTA per la presentazione e ricezione della documentazione via PEC

7. di disporre la comunicazione della presente al Consorzio dei Comuni trentini e agli organi di informazione per un'opportuna divulgazione anche quale azione da intraprendere in connessione a finalità sanitaria derivanti dall'emergenza "Coronavirus";

8. di dare mandato al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, tramite l'Agenzia Provinciale per le Opere pubbliche, ad avviare l'attivazione dello sportello Cementi armati tramite SUAP (ai sensi dell'articolo 16 sexies della LEGGE PROVINCIALE SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – l.p. 30 novembre 1992, n. 23, previo coinvolgimento del Consiglio delle Autonome Locali (CAL), da sottoporre a successiva approvazione da parte della Giunta provinciale;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, in quanto rivolta alla generalità della comunità, sia pubblicata sul BUR ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 19 giugno 2009, n. 2 "Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" come modificata dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 15 dicembre 2016, n. 16.

Adunanza chiusa ad ore 16:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Linee guida

002 Denuncia

003 Nomina collaudatore

004 Accettazione dell'incarico di collaudatore

005 Relazione illustrativa

006 Relazione a struttura ultimata

007 Dichiarazione regolare esecuzione

008 Procura

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

ALLEGATO – LINEE GUIDA PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI ALLO SPORTELLO "CEMENTI ARMATI" TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1. AMBITO OGGETTIVO

Le presenti linee guida attengono agli adempimenti comunicativi (denunce e comunicazioni) di cui agli articoli da 65 a 67 del [DPR 6 giugno 2001, n. 380](#):

- Articolo 65 - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (già legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6):

a) commi da 1 a 3: denuncia inizio lavori;

b) comma 5: denuncia di varianti;

c) comma 6: relazione del DL;

- articolo 67 - Collaudo statico (già legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8):

d) comma 3: nomina del collaudatore;

e) comma 5: comunicazione del DL a struttura ultimata;

f) comma 7: collaudo statico;

g) comma 9: dichiarazione di regolare esecuzione sostitutiva del collaudo da parte del DL.

2. CONTENUTI

Ai sensi dell'[articolo 65](#), comma 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, alla denuncia inizio lavori sono allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Ai sensi dell'[articolo 65](#), comma 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, alla relazione del DL da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dall'ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, sono allegati:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme; la conformità dei verbali agli originali è attestata nella relazione del Direttore dei lavori in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero con attestazione separata ma trasmessa contestualmente alla relazione.

3. SPECIFICHE TECNICHE

Tutti i documenti contemplati negli obblighi comunicativi di cui al [DPR 6 giugno 2001, n. 380](#) sono effettuati in via esclusiva tramite Posta Elettronica Certificata, fermo restando quanto disposto al paragrafo 5 - DISCIPLINA TRANSITORIA.

Nell'oggetto vanno chiaramente indicati:

a) oggetto della comunicazione

b) tipologia di lavorazione (nuova costruzione, ristrutturazione etc.);

c) comune;

d) particella edificiale o fondiaria e comune catastale;

- e) committente;
- f) impresa esecutrice.

Per le comunicazioni successive, in luogo degli elementi da b) a f), va indicata la segnatura Della prativa assegnata alla denuncia iniziale.

In fase finale l'oggetto della comunicazione di cui alla lettera a) dovrà specificare se si tratta di COLLAUDO STATICO ovvero di DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RESA DAL DIRETTORE DEI LAVORI nel caso previsto dal comma 8-bis dell'[articolo 67](#) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti) ovvero nel caso previsto dal successivo comma 8-ter (interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Per le imprese non aventi sede principale o secondaria in Italia è ammesso l'utilizzo della posta elettronica secondo le norme vigenti nel paese d'appartenenza.

I documenti aventi contenuto grafico devono essere trasformati dai file nativi digitali (vettoriali) in un documento dello standard pdf/A e muniti di firma digitale pades o cades. Qualora il certificato di firma utilizzato sia prossimo alla scadenza (e, quindi, sarà possibile che la sua ricezione tramite PEC avvenga a certificato ormai scaduto) sarà onere dell'interessato munire il documento anche della marcatura temporale al fine di comprovare che la sottoscrizione è avvenuta durante il periodo di validità del certificato di firma. Ciascuna trasmissione non potrà superare la dimensione di 20 Mb; qualora siano presenti più documenti aventi ciascuno dimensione inferiore a 20 Mb ma complessivamente superiore, sarà cura dell'interessato effettuare più trasmissioni indicando chiaramente un UNICO OGGETTO IDENTIFICATIVO della pratica e uno specifico richiamo a tale modalità di invio frazionato nel corpo del testo indicando anche il numero progressivo dell'invio (invio 1, invio 2 etc.). In caso di necessità, al fine di consentire le comunicazioni anche di files di dimensioni maggiori motivate da ragioni oggettive, l'interessato dovrà concordare, previa autorizzazione dello Sportello cementi armati, una modalità alternativa di trasmissione dei documenti digitali.

Non sono tassativamente ammessi:

- documenti stampati, firmati in cartaceo e successivamente scannerizzati fatta eccezione che:
 - a) per i documenti sottoscritti analogicamente (su supporto cartaceo) da parte di soggetto che non è in possesso del dispositivo di firma digitale;
 - b) per le scansioni dei verbali delle prove di laboratorio qualora non siano disponibili in formato nativo digitale;
 - c) per la scansione effettuata al fine di comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo come indicato di seguito.

In tal caso la risoluzione massima ammessa è di 300 dpi. In presenza di situazioni o necessità particolare è possibile concordare con l'Ufficio competente, presentandone richiesta motivata, la trasmissione di ulteriori documenti scansionati ovvero con risoluzioni maggiori rispetto a quella indicata;

- documenti messi a disposizione tramite link ipertestuali: detti documenti, che NON fanno parte integrante delle trasmissioni PEC, non saranno presi in considerazione e non saranno acquisiti; eventuali link ipertestuali potranno essere eventualmente presenti unicamente a scopo informativo senza costituire documentazione allegata;

- documenti in formato zip e, in ogni caso, in formato diverso da quelli ammessi in base alla [deliberazione 22 giugno 2012, n. 1278](#) della Giunta provinciale come aggiornata con [deliberazione 2 agosto 2013, n. 1594](#);

- documenti firmati digitalmente e privi di marcatura temporale il cui certificato, ancorché valido al momento dell'apposizione della firma stessa, risulti scaduto o revocato alla data di trasmissione PEC dei documenti medesimi.

Saranno presi in carico a sistema unicamente i file che risultano formalmente regolari e che rispettino le specifiche tecniche di cui sopra.

Effettuato il riscontro di regolarità sarà cura dell'addetto allo Sportello effettuare la successiva protocollazione.

4. TRASMISSIONE VIA PEC – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA VIA PEC – ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il deposito è effettuato mediante trasmissione alla pec: uff.lcs@pec.provincia.tn.it.

Le ricevute di avvenuta consegna sono effettuate dallo Sportello tramite trasmissione, via PEC, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto che effettua il deposito/la trasmissione, dell'avvenuta protocollazione con indicazione della relativa segnatura, da utilizzarsi per ogni comunicazione successiva. La PEC con la ricevuta sarà, inoltre, trasmessa, d'ufficio, al Comune territorialmente competente.

È onere del soggetto che effettua la trasmissione fornire le indicazioni per l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo (**).

A tal fine, nel corpo della trasmissione o con separato documento informatico in formato *pdf/a con il nome "assolvimento del bollo", alternativamente:

- indica il numero di autorizzazione e l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nel caso in cui l'imposta sia pagata dal soggetto obbligato con modalità virtuale;
- indica il codice della marca utilizzata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 6 dell'allegato "A" della [deliberazione 2 agosto 2013, n° 1594](#) "Aggiornamento delle direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica, da ultimo approvate con deliberazione n. 1278 di data 22 giugno 2012" (*);
- utilizza il documento stampato con firma autografa apponendovi la marca prima di scansionarla e trasmetterla come indicato nel medesimo allegato "A" di cui alla deliberazione citata al punto precedente (*);
- stampa la prima pagina del documento firmato digitalmente apponendovi il contrassegno della marca da bollo prima di scansionarlo e trasmetterlo in allegato.

(*) testo del paragrafo 6:

Dal 1° settembre 2007 la marca da bollo telematica ha sostituito definitivamente quella cartacea. Se l'istanza o documento da presentare necessita dell'applicazione della marca da bollo, la medesima deve risultare dalla scansione del documento oppure devono essere riportati gli estremi (giorno e ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

(**) A titolo informativo, fermo restando l'onere dell'interessato di verificare eventuali mutamenti normativi o interpretativi, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con Interpello 906-73/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Istanza presentata il 21/05/2009 ha stabilito:

[omissis]

Ai ritiene in conclusione che sulla copia della denuncia delle opere in conglomerato cementizio con l'attestazione dell'avvenuto deposito, rilasciata dalle competenti pubbliche amministrazioni, sia applicabile l'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa allegata al [DPR n. 642/1972](#). In tal senso si è espresso anche il Ministero delle Finanze, con [Risoluzione n. 302570 del 27/03/1984](#). Per quanto riguarda la denuncia delle opere presentata dal costruttore, si ritiene che la stessa non sia soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, rimanendo soggetta al tributo solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 32 della Tariffa, parte seconda, allegata al [DPR n. 642/1972](#).

Sugli elaborati tecnici allegati a corredo di tale denuncia si renderà applicabile l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura prevista dall'articolo 28 della Tariffa, parte II, allegata al [DPR n. 642/1972](#).

Peraltro, non essendo più ora necessario produrre la copia delle denunce/comunicazioni al fine di ottenere la stampigliatura dell'attestazione di avvenuto deposito, l'imposta va assolta con riferimento alla sola attestazione nella misura di euro 16,00 ogni 4 facciate.

Così: [Risoluzione 25 luglio 2019, n. 319 dell'Agenzia delle Entrate](#) (Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali) che ha stabilito che “le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del testo unico sono soggette 3 all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che contempla, gli “Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”

5. DISCIPLINA TRANSITORIA

Per il periodo in cui è ancora ammessa, in alternativa alla trasmissione via PEC, la presentazione con modalità cartacea mediante consegna o spedizione postale o a mezzo corriere della documentazione cartacea, si potrà utilizzare la modulistica approvata con [determinazione 25 luglio 2019, n. 52](#) del Dirigente del Servizio Opere civili di APOP. Detta modulistica, ove ritenuto opportuno, potrà essere aggiornata dal Dirigente dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP)

NOTA: i permalink presenti nel presente documento hanno finalità esclusivamente informativa e l'utilizzo dei documenti richiamati, non aventi valore ufficiale, è sottoposto alle regole di utilizzabilità imposte dal soggetto competente
--